



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati:

Angelo Bax Presidente

Elena Papa Consigliere relatore

Annalaura Leoni Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 62/2025

nel giudizio iscritto al n. 63175 del registro di segreteria, promosso dal
Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti della Sig.ra
D'AMURI Maria Fontana, C.F. DMR MFN 86H46 D761W, nata a
Francavilla Fontana (Brindisi) il 6 giugno 1986 e residente a Firenze,
in Via Ignazio Danti, n. 14;

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

~~uditi, all'udienza pubblica del 10 aprile 2025, il relatore, cons. Elena
Papa, il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Massimo Lupi. Nessuno comparso per la convenuta.~~

Ritenuto in

FATTO

~~Con atto di citazione depositato in data 24 ottobre 2024, notificato a
mani, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha
convenuto in giudizio la Sig.ra D'Amuri Maria Fontana, per il mancato~~

riversamento al Comune di Firenze delle imposte di soggiorno rivenienti dall'attività di affittacamere che sarebbe stata dalla medesima esercitata nel periodo aprile 2019 – novembre 2023 nell'appartamento in affitto di via Gioia, n. 9, preso in locazione a partire dal marzo 2019, e nel periodo aprile 2022 – novembre 2023 nell'appartamento in affitto di via Danti, n. 14, in Firenze, preso in locazione dal marzo 2022.

L'attività risulta essere stata esercitata dalla sig.ra D'Amuri in modo abusivo, non avendo la medesima provveduto né alla presentazione della SCIA di cui all'allora vigente art. 32 della L.R. Toscana n. 86/2016 (legge oggi abrogata dall'art. 148 della L.R. Toscana n. 61/2024, che comunque conferma la SCIA di inizio attività all'art. 48, comma 1), né al proprio accreditamento sul portale "Imposta di Soggiorno" (IdS) del Comune, ai sensi degli artt. 8 e 10 del Regolamento comunale sull'Imposta di soggiorno (Del. comunale n. 33/2011 e ss. mm. ii.), né, conseguentemente, ad effettuare le dichiarazioni mensili di pernottamento su cui effettuare il calcolo delle suddette imposte di soggiorno.

Al contrario, l'attività è ampiamente pubblicizzata sui siti internet di interesse, con la denominazione di "Victoria House" o "Victoria Big Room", nel primo caso, e di "Danti Room" o "Danti Big Room" o "Redi Room", nel secondo caso.

L'abuso è stato riscontrato in seguito ad un'indagine interna della Polizia Municipale, che ha fatto accesso in entrambi gli appartamenti. Nel primo, in data 4 settembre 2023, la Polizia ha riscontrato la

presenza di ospiti paganti, che hanno esibito sia la prenotazione effettuata per vari giorni tramite siti sia il dialogo whatsapp svoltosi con la sig.ra D'Amuri per gli accordi e la definizione delle modalità di accesso all'abitazione. I due ospiti hanno, inoltre, precisato che l'abitazione era data in affitto fornita di biancheria e con facoltà di pagamento delle pulizie finali.

Nel secondo appartamento, in data 28 ottobre 2023, la Polizia ha incontrato la stessa gestrice che, dichiarato di essere ivi residente in una stanza già dall'anno precedente, ha espressamente ammesso di esercitare la *“libera professione di affittacamere”*.

Anche a seguito di ulteriori interlocuzioni via mail, la sig.ra D'Amuri ha ritenuto di giustificarsi per le mancate dichiarazioni di pernottamento sull'apposito portale web del Comune, affermando di essere, in realtà, accreditata sin dal 2018, ma avere smarrito le credenziali necessarie all'accesso e che solo per tale ragione avrebbe ommesso di provvedervi.

A tali adempimenti non ha, tuttavia, provveduto neppure successivamente, come riscontrato in data 24 novembre 2023 dalla Questura di Firenze, interessata a tal fine dalla direzione della Polizia Municipale. È infatti, risultato che la convenuta abbia affettivamente chiesto una nuova password di accesso all'inizio del mese di novembre 2023, dopo l'indagine di Polizia municipale; che l'abbia ottenuta e abbia effettuato l'accesso per la modifica password; ma che non abbia implementato il sito con alcuna comunicazione di presenza ospiti.

La Procura erariale, completato l'iter istruttorio demandato alla Polizia municipale, e tenuto conto delle date recate dai contratti di affitto delle

due abitazioni (peraltro, per quella di via Gioia, n. 9, è indicata la clausola di divieto di subaffitto), ha ritenuto di poter procedere al calcolo dell'importo dell'imposta di soggiorno dovuta e non riversata dalla sig.ra D'Amuri, nel primo caso, dall'aprile 2019 (contratto di affitto del 15 marzo 2019) e, nel secondo caso, dall'aprile 2022 (contratto di affitto del 15 marzo 2022, entrambi agli atti di causa), accogliendo i calcoli effettuati dalla polizia municipale di Firenze, realizzati applicando il metodo induttivo previsto dall'art. 10, comma 6, del Regolamento comunale sull'imposta di soggiorno. Questo prevede che si assumano a parametro: (i) il numero dei posti letto delle due strutture e (ii) la percentuale di saturazione delle strutture recettive comunali su base mensile nel periodo di esercizio (Tasso medio di occupazione). All'esito del conteggio, prospettato con apposita tabella nell'atto introduttivo del presente giudizio, che si riproduce di seguito, emerge un mancato riversamento presunto di **€ 10.955,74**, a danno del Comune di Firenze.

Imposta di soggiorno accertata ex art. 10, co. 6, non versata da Maria Fontana D'Amuri per le due strutture recettive gestite di fatto e abusivamente

Imposta accertata e non versata (euro)			
Annualità	Victoria house (apr. 2019 – nov. 2023)	Danti Room (e nomi simili) (apr. 2022 – nov. 2023)	Totale
2019	1.404,47		1.404,47
2020	1.031,46	/	1.031,46
2021	1.369,83	/	1.369,83
2022	2.244,41	1.899,87	4.144,28
2023	1.502,85	1.502,85	3.005,7

Totale 2019 - 2023	10.955,74

Su tali basi la Procura erariale ha provveduto alla predisposizione dell'invito a dedurre, notificato ai sensi dell'art. 140 del c.p.c. in data 10 giugno 2024 all'abitazione di residenza dichiarata dalla stessa sig.ra D'Amuri, di via Danti 14, Firenze, non ritirata nel termine di 10 giorni e, pertanto, perfezionata al 21 giugno 2024, nonchè via pec all'indirizzo di posta certificata della destinataria. Non sono seguiti il deposito di controdeduzioni da parte dell'interessata, né la richiesta di audizione.

Secondo la prospettazione del Pubblico Ministero, la sig.ra D'Amuri si trova in rapporto di servizio con il comune nella sua qualità di agente contabile, rimanendo irrilevante, ai fini della giurisdizione della Corte dei conti, la natura di sostituto d'imposta o di responsabile d'imposta dei gestori delle strutture recettive introdotta dall'art. 180 del d. l. n. 34/2000 e dall'art. 5-quinquies del d.l. n. 146/2020 di interpretazione autentica.

Per le stesse affermazioni della convenuta, la Procura procedente esclude che questa potesse non conoscere degli obblighi di riversamento dell'imposta di soggiorno al Comune posti a suo carico, dovendosi concludere per la piena consapevolezza e quindi per il dolo del mancato riversamento.

Si prospetterebbe, pertanto una condotta volutamente omissiva posta in correlazione causale con il mancato introito alle casse comunali del *tantundem* spettante, da considerarsi pari all'importo di danno.

Tale danno è quantificato in via equitativa ai sensi degli artt. 2056 e

1226 del c.c., stante la mancanza delle dichiarazioni periodiche di pernottamento.

L'attore pubblico conclude, pertanto, per la condanna della sig.ra Maria Fontana D'Amuri al pagamento a favore del comune di Firenze dell'importo di € 10.955,74, oltre accessori, e con vittoria di spese.

La convenuta non ha depositato memorie e non si è costituita in giudizio.

DIRITTO

1. Il Collegio riscontra, in via preliminare, la regolarità delle notifiche, perfezionate, per l'invito a dedurre, ai sensi dell'art. 140 del c.p.c. e, per l'atto di citazione, a mani della stessa convenuta, nella sua residenza di via Danti, n. 14. Rileva, pertanto, il doversi dichiarare la contumacia della sig.ra D'Amuri, che non si è costituita a mezzo di deposito di difese scritte, né si è presentata all'udienza regolarmente notificata.

2. Osserva, altresì, che la vicenda deve essere inserita nel quadro della violazione degli obblighi scaturenti in capo ai gestori di strutture recettive situati, tra l'altro, in Città d'arte come Firenze, per la quale, in conformità al disposto dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 23 del 2011, con delibera consigliere n. 33 del 20 giugno 2011 e successive mm. ii., è stata prevista un'imposta di soggiorno, da corrispondersi dagli alloggiati al gestore della struttura, con onere di quest'ultimo di provvedere al riversamento del corrispettivo al Comune.

In tale quadro, il gestore di strutture recettive risulta riconducibile, per un verso, alla figura dell'agente contabile, con tutti i correlati obblighi di

legge, dovendo rendere il conto di quanto entrato e di quanto riversato al Comune nel periodo di riferimento, ed essendo, quindi, assoggettato ai giudizi di conto e di resa del conto innanzi alla Corte dei conti (cfr. Corte cost., sentt. nn. 59/2024 e 169/2018; Corte conti SS.RR. n. 22/2016). Per altro verso, deve intendersi come un vero e proprio *public servant*, in rapporto di servizio con il Comune, a vantaggio del quale opera per la parte relativa all'imposta di soggiorno. Ne discende che il mancato riversamento degli importi riscossi all'Ente locale costituisce danno erariale da minore entrata, anche questo soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti (cfr. sul punto Cass., sent. n. 19654/2018. Si vedano, *ex plurimis*, Corte dei conti, II Sez. Centr., sentt. nn. 2/2025, 120/2024 e 275/2022; I Sez. Centr., sent. n. 30/2023; III Sez. Centr., sent. n. 188/2020; Sez. Giurisdizionale Regione Toscana, sentt. nn. 40/2025, 355 e 356/2022, 365, 366 e 267/2022). Né si può sostenere che i più recenti interventi normativi di cui agli artt. 180 del d.l. n. 34/2020 e 5-quinquies del d.l. n. 146/2020 (disposizione, quest'ultima, di interpretazione autentica del primo), nel loro combinato disposto, abbiano determinato una modifica di tale assetto giuridico. Infatti, è ben vero che tali disposizioni costituiscono i gestori di strutture recettive quali "responsabili d'imposta" in relazione al pagamento dell'imposta di soggiorno dei loro clienti, con una serie di obblighi ed adempimenti conseguenti, anche riconoscendo ai primi il diritto di rivalsa nei confronti dei secondi, in caso di mancato pagamento. In tal modo i gestori di strutture recettive sono inclusi nel novero dei soggetti passivi dell'obbligazione tributaria dei loro clienti (Cass. n. 6187/2024).

Tuttavia, tale dato è unicamente volto a rafforzare la tutela del credito erariale, assegnando al responsabile anche l'obbligo del “*pagamento dell'imposta insieme con altri per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi*”, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 600/1973 (Corte dei conti, sez. II centr. App., sent. n. 396/2023). Non incide, invece, sulla preesistente ricostruzione, cui si limita ad aggiungersi, senza sostituirla.

Conseguentemente, il gestore di struttura mantiene la funzione e i compiti di natura giuscontabili sin dall'inizio attribuitigli dall'ordinamento, a partire da quello di tenere il conto della gestione e renderlo al Comune su base annuale, fino a quello di riversare quanto percepito secondo le scansioni temporali stabilite dal Regolamento comunale, risultando semplicemente gravato, nei confronti dell'erario, anche della ulteriore responsabilità d'imposta.

In tal senso basti richiamare la giurisprudenza contabile di appello, per cui “*le due qualifiche di responsabile d'imposta e di agente contabile assolvono a funzioni diverse, nella misura in cui la prima impone al responsabile d'imposta di intervenire quale coobbligato solidale dipendente in caso di inadempimento del soggetto passivo (il cliente), mentre la seconda impone chi riceve somme di spettanza pubblica di riversare quanto riscosso e di porre in essere gli altri adempimenti previsti dalla legge e dai regolamenti, in una fisiologica dinamica impositiva e quale autonomo titolo di responsabilità in caso di omesso versamento*” (cfr. Corte dei conti, Sez. II Centr. n. 34/2024; si veda anche Sez. II, Centr., sent. n. 91/2024; Sez. I Centr., sent. n. 410/2018;

Sez. giurisdizionale Regione Toscana, sent. n. 40/2025).

3. Pertanto, alla luce di quanto sin qui considerato, nella presente vicenda sussiste il rapporto di servizio tra la sig.ra D'Amuri e il Comune di Firenze, avendo la medesima preso in affitto due appartamenti per adibirli ad attività recettiva (in un caso anche in contrasto con l'espressa clausola di divieto di cui al contratto di locazione dell'appartamento di via Gioia, n. 9), ed avendo tale attività effettivamente svolta, come risulta dagli esiti delle indagini della Polizia Municipale di Firenze su siti web e *in loco*, meglio descritta nella parte in fatto.

Da tale attività conseguono gli obblighi di fonte normativa primaria e secondaria già descritti, che impongono al gestore l'applicazione e la riscossione dell'imposta di soggiorno a carico dei clienti, nonché quelli di correlato riversamento periodico di cui si è detto, oltre che gli obblighi di contabilizzazione e rendicontazione connessi al maneggio di denaro a destinazione pubblica.

Tali obblighi non risultano essere stati adempiuti dalla convenuta in alcun tempo e in alcun modo.

Risulta, infatti, che nessuna rendicontazione e nessun riversamento sia stato effettuato dalla medesima al Comune di Firenze a titolo di imposta di soggiorno nel periodo di disponibilità dei due appartamenti in considerazione e, cioè, a partire dal marzo 2019 per l'appartamento di via Gioia, n. 9, e a partire dall'aprile 2022 per l'appartamento di via Danti, n. 14 di Firenze, e fino alla data di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio.

4. Né può sostenersi che la convenuta non fosse consapevole degli obblighi posti a suo carico, avendone al contrario ammesso espressamente la ricorrenza nelle sue interlocuzioni con la Polizia municipale in fase d indagine, e avendo giustificato il mancato adempimento con supposti malfunzionamenti del sistema informatico a partire dalla data del 2018, di sua prima iscrizione nell'apposito portale web del Comune.

Risulta, pertanto avere tenuto una condotta dolosa omissiva, non attivandosi in alcun modo per anni per adempiere agli obblighi scaturenti dalla propria attività, neppure, di fatto, dopo che, all'esito delle ispezioni e, quindi scoperta nella propria condotta illegittima, aveva richiesto la fornitura di nuove password, in seguito mai utilizzate. Da tale consapevole condotta è disceso in modo consequenziale diretto l'evento di danno costituito dal mancato introito nelle casse comunali delle somme dovute in quel periodo a titolo di imposta di soggiorno.

5. Venendo alla quantificazione del danno così cagionato, in assenza di alcuna dichiarazione da parte della convenuta, nonché di alcun registro delle presenze o di attività formalizzata di alcun genere, la Procura attrice propone di fare ricorso al criterio presuntivo fissato dall'art. 10, comma 6, del Regolamento del Comune di Firenze sulle imposte di soggiorno, che, come accennato nella parte in fatto, adotta a parametro il tasso medio di occupazione del periodo di interesse, tenuto conto del numero dei posti letto, in questo caso, delle due strutture gestite dalla sig.ra D'Amuri.

All'esito dell'applicazione di tale parametro, che tiene conto anche della flessione delle occupazioni nel periodo pandemico che ha interessato vari periodi negli anni 2020 e 2021, conseguirebbe il calcolo di un danno al Comune di Firenze per mancata entrata pari ad **€ 10.955,74.**

Al riguardo, il Collegio ritiene, in via generale, che tale criterio possa essere considerato un punto di riferimento per il calcolo presuntivo del danno da mancato riversamento dell'imposta, non in quanto sistema obiettivo di conteggio, ma in quanto parametro utile ai fini della valutazione equitativa del danno ai sensi del combinato disposto degli artt. 2056 e 1226 c.c..

Ricorda, infatti, che tale tipo di valutazione è ammessa nel processo di responsabilità erariale, ferma restando la condizione della "*dimostrata oggettiva difficoltà di fornire una precisa dimostrazione dell'esatto ammontare del danno*" (Corte dei conti, II Sez. centrale di App., n. 133/2019 del 9 maggio 2019; III Sez., Centr., sent. n. 20/2025). In questo caso tale oggettiva difficoltà è palese, dato che, in difetto delle prescritte comunicazioni periodiche e di qualsiasi altra regolare documentazione rinvenibile presso la struttura recettiva, il danno non potrebbe essere oggettivamente provato nel suo preciso ammontare (cfr. III Sezione d'Appello, sentenza n. 188/2020, Sezione Giurisdizionale per la Toscana, *ex multis*, sentenza n. 365/2022).

Come criterio equitativo, appare ragionevole, coerente e rigoroso, il metodo matematico di accertamento presuntivo applicato dal Comune di Firenze (Sezione giurisdizionale Toscana, sentenze n. 68/2023 e n.

306/2022), consistente nel calcolo delle presenze sulla base del periodo di apertura e dei posti letto disponibili presso la struttura.

Invero, tale metodo di calcolo presuntivo trova riscontro in dati verificabili in atti ufficiali, nella specie rappresentati dal prospetto riepilogativo elaborato dagli uffici della Polizia Municipale di Firenze.

Ritiene, pertanto, il Collegio, che il danno cagionato dalla sig.ra Maria Fontana D'Amuri al Comune di Firenze sia quantificabile in via equitativa nella somma di € **10.955,74**.

L'importo deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria, da calcolare su base annua e secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, a far data dall'evento lesivo, ovverosia dal giorno di scadenza dell'obbligo di riversamento delle somme dovute entro i quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre a titolo di imposta di soggiorno, fino alla pubblicazione della presente sentenza; sulla somma così rivalutata, sono dovuti gli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta dal Procuratore regionale nei confronti della sig.ra Maria Fontana D'Amuri,

DICHIARA

la contumacia della convenuta,

CONDANNA

La sig.ra Maria Fontana D'Amuri al pagamento di € **10.955,74** (euro diecimilanovecentocinquantacinque/74), in favore del Comune di Firenze (FI), oltre alla rivalutazione monetaria nei sensi di cui in motivazione ed agli interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo. Pone a carico della convenuta le spese di giudizio, che liquida, fino al deposito della presente sentenza, in complessivi € 286,60.= (duecentottantasei/60.=).

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.

IL RELATORE

Elena Papa

f.to digitalmente

IL PRESIDENTE

Angelo Bax

f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 26/05/2025

Il Funzionario

Daniele Iliceto

f.to digitalmente